



Regione Lombardia
Direzione Generale Territorio e Protezione Civile
U.O. Programmazione territoriale e Paesistica
Piazza Città di Lombardia 1
20124 Milano

pec: territorio_protezionecivile@pec.regione.lombardia.it

CONTRIBUTI IN FASE DI VAS DELLA VARIANTE FINALIZZATA ALLA REVISIONE DEL PIANO TERRITORIALE REGIONALE, COMPRESIVA DEI CONTENUTI PAESAGGISTICI (PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO)

Il PVP non è uno strumento previsto dalle leggi attualmente vigenti in materia di pianificazione paesaggistica, con particolare riferimento al D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e pertanto non può surrogare il Piano Paesaggistico Regionale (PPR).

A questa figura ambigua viene attribuita impropria valenza disciplinare nei confronti della pianificazione degli Enti Territoriali (art. 5) interpretando arbitrariamente l'art. 145 del Codice come adeguamento generico *"ai principi d'uso consapevole del territorio"* (art. 1), mentre nella sua formulazione originale tale valenza è attribuita unicamente ai *"piani paesaggistici ... prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione"*ⁱ e non può essere attribuita ad altra tipologia di piano territoriale se non al Piano Paesaggistico così come è definito dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio con i contenuti definiti all'art. 146 e quando sia stato redatto congiuntamente al Ministero come previsto dall'art. 135.

Anche il PTR non può essere identificato come *"prioritario strumento di pianificazione del paesaggio"* che detta agli *"strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica obiettivi e misure generali di tutela paesaggistica"* (art. 2), dovendo mantenersi all'interno di limiti così definiti dal Codice: *"la regione disciplina il procedimento di conformazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni della pianificazione paesaggistica,"* con la seguente ulteriore limitazione all'autonomia regionale in ambito paesaggistico *"assicurando la partecipazione degli organi ministeriali al procedimento medesimo."* Questo concetto è contenuto anche nella l.r. 12/2005, art.77, punto 2.

Pertanto, viene meno la costruzione sulla quale si sostiene il PVP come uno strumento (anomalo) che *"anticipa i contenuti del Piano Paesaggistico e, unitamente al Piano Territoriale Regionale (PTR), concorre a perseguire un corretto rapporto con il paesaggio"* (art. 3).

Nella sezione "normativa" (disciplinare) rimane inoltre non esplicitato il rapporto con il Piano Paesaggistico Regionale approvato nel 2010 unitamente al PTR.

Nella Relazione si afferma che *"la componente paesaggistica del PTR si è riorganizzata in un più completo ed organico "Progetto di valorizzazione del paesaggio" (PVP) che rivede, aggiorna e sostituisce i contenuti paesaggistici del Piano Territoriale Regionale vigente"* e si ribadisce che *"il*

PVP ... costituisce la componente paesaggistica” del PTR. Questa operazione è da ritenersi impraticabile per il carattere atipico del PVP.

Per le considerazioni sopra espresse si ritiene il “Progetto per la valorizzazione del paesaggio” (PVP) uno strumento ambiguo suscettibile di ingenerare comportamenti successivi impropri e di indurre incertezza e confusione applicativa; si valuta infine che tutto ciò costituisca pregiudizio nei confronti della sua prosecuzione prima di avere chiarito il rapporto con il quadro legislativo di riferimento.

Allo stato attuale è da ritenersi vigente il PTPR del 2010 e ancora aperte sia la VAS del 2017 con i relativi documenti sia l'intesa con il MiBACT per concludere l'atto di copianificazione del Piano Paesaggistico, obbligatorio e previsto dal D.lgs. n. 42/2004.


Si segnala inoltre di non aver ricevuto l'invito alla presentazione ufficiale della attuale VAS in qualità di associazioni ambientaliste di rilevante significato nell'ambito della rappresentanza lombarda e nazionale.

Per il consiglio regionale Lombardia di Italia Nostra Onlus
Arch. Serena Longaretti – presidente



lombardia@italianostra.org

per WWF Lombardia
dr. Geol. Gianni Del Pero – presidente delegato



Milano li 30/04/2021

ⁱ Articolo 145

Coordinamento della pianificazione paesaggistica con altri strumenti di pianificazione

...

3. Le previsioni dei piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni, delle città metropolitane e delle province, sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici, stabiliscono norme di salvaguardia applicabili in attesa dell'adeguamento degli strumenti urbanistici e sono altresì vincolanti per gli interventi settoriali. Per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione.